



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

12 giugno 2017

Prot. _____

Oggetto: Invito per partecipare alla procedura negoziata giusta determinazione del Capo settore n. 167 del 08/06/2017 per l'affidamento del servizio di **"pulizia delle spiagge del litorale di Palma di Montechiaro"**.

(CIG Z521EDF29B)

Spett.le ditta _____

via _____ n. _____

Codesta ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, giusta determinazione del Capo Settore n° 167 del 08/06/2017 per l'affidamento del servizio di **"pulizia delle spiagge del litorale di Palma di Montechiaro"**.

1) ENTE APPALTANTE:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO - VIA FIORENTINO n. 89 , TEL. 0922/799111
SETTORE UFFICIO TECNICO SERVIZIO TUTELA AMBIENTE: Tel. 0922/799308 - 799316, FAX 0922/799322.

2) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO DELL'APPALTO:

a) Comune di Palma di Montechiaro - Provincia di Agrigento- Settore Ufficio Tecnico Comunale – Assetto del Territorio – Spiagge del litorale di Marina di Palma, Ciotta/Gaffe, Malerba, Vincenzina.

b) **Oggetto dell'appalto: "Pulizia delle spiagge del litorale di Palma di Montechiaro"**, da eseguirsi con le caratteristiche di cui al capitolato d'appalto allegato alla presente;

c) **Importo del servizio e natura del finanziamento:** L'importo dell'appalto a base d'asta, al netto di IVA, è stabilito in **€. 26.848,03 soggetto a ribasso**. L'importo complessivo dell'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale;

ci) gli eventuali trasporti saranno retribuiti per l'importo di €. 220 oltre IVA, assoggettandolo allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

cii) Gli eventuali conferimenti di rifiuti in discarica o in centri di recupero, se effettuati, saranno retribuiti come segue:

RIFIUTI DI CUI AI C.E.R. 20.03.01 – 20.03.03 : €. 0,06 Kg;

RIFIUTI DI CUI AI C.E.R. 15.01.02 – 15.01.07 : €. 0,15 Kg;

RIFIUTI DI CUI AI C.E.R. 19.12.24 - 16.01.03 : €. 0,25 Kg;

GLI AUTOMEZZI, MEZZI D'OPERA, IL PERSONALE E LE ATTREZZATURE DOVRANNO ESSERE FORNITI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Per un miglior funzionamento del servizio, in particolari periodi, l'Ente Appaltante può chiedere il potenziamento del servizio in tali casi saranno riconosciuti alla ditta i relativi compensi nella misura oraria prevista nel preventivo, assoggettati al ribasso di aggiudicazione.

Alla consegna del servizio la ditta dovrà fornire l'elenco con i relativi dati anagrafici del personale che verrà utilizzato, l'Ente appaltante potrà effettuare la verifica giornaliera delle presenze degli operatori minimi previsti in appalto, anche con fogli di presenza. In caso di impossibilità, per qualsiasi motivo, a potere effettuare la pulizia delle spiagge (es. grandi mareggiate e/o condizioni atmosferiche avverse), il personale ed i mezzi, su disposizione dell'Ente appaltante, potranno essere utilizzati per la pulizia di altri siti. Qualora, comunque in alcune giornate il servizio non fosse reso per motivi di causa maggiore la prestazione sarà prorogata oltre la scadenza del 31 agosto 2017.

PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate salvo casi di forza maggiore.

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla presente procedura possono partecipare le ditte invitate restando tuttavia impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale ed idoneità professionale:

A1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), per la categoria adeguata e pertinente all'oggetto del presente appalto (Pulizia delle Spiagge e/o bonifica ambientale), o dal Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, con dicitura antimafia.

A2) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. n. 120 del 3 giugno 2014, nella categoria 1 - classe "D" (o superiore) e nella categoria 5 - classe "F" (o superiore), necessarie al fine di provvedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti pericolosi, provenienti dalla pulitura degli arenili;

A3) possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Per i consorzi e i raggruppamenti i requisiti soggettivi di cui alla lettera A1) e A3) dovranno essere posseduti da tutte le imprese del RTI o Consorzio, mentre il requisito di cui alla lettera A2) dovrà essere posseduto da almeno una delle imprese.

4) **TERMINE DI ESECUZIONE:** il servizio avrà inizio il 15 giugno 2017 e si concluderà il 9 settembre 2017, comunque, potrà subire variazioni secondo le indicazioni della D.L. e secondo le condizioni meteo.

Qualora, comunque in alcune giornate il servizio non fosse reso per motivi di causa maggiore la prestazione sarà prorogata oltre la scadenza del 09 settembre 2017.

5) **RESPONSABILE ATTIVITA' ISTRUTTORIE:** Il responsabile delle attività istruttorie, propositive e della procedura d'appalto è l'Ing. Concetta Di Vincenzo, Capo settore U.T.C. - Assetto del Territorio.

6) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DOCUMENTI:** Il capitolato d'onere relativo al servizio di cui all'oggetto è allegato alla lettera-invito.

7) **PAGAMENTI:** Il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'art.12 del capitolato d'appalto.

Si avvisa che si potrebbero verificare ritardi nei pagamenti quale conseguenza dei vincoli posti alle pubbliche amministrazioni dalla normativa in materia di patto di stabilità.

8) **SUB APPALTO:** E' vietato cedere o subappaltare integralmente il servizio assunto con il presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

9) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE e CELEBRAZIONE DELLA GARA:

a) Per partecipare alla presente procedura le imprese dovranno far pervenire, brevi manu o a mezzo del servizio postale anche non statale, al Protocollo del Comune di Palma di Montechiaro, in un plico sigillato fino ad un'ora prima di quella fissata per la gara e cioè entro **le ore 10,00 del giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO 2017** i documenti di cui al successivo punto 11.

Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa, sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "Offerta per la gara del 22 GIUGNO 2017 relativa all'affidamento del servizio di **"Pulizia delle spiagge del litorale di Palma di**

Montechiaro". Tutti i lembi di chiusura dovranno essere controfirmati. Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa mittente.

b) Il plico dovrà essere indirizzato all'Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro - Via Fiorentino n. 89 e dovrà contenere all'interno due plichi sigillati (plico Documentazione - plico Offerta).

c) Ciascun offerente avrà la facoltà di svincolarsi dalla sua offerta, mediante comunicazione con lettera raccomandata all'indirizzo indicato al paragrafo 1) una volta decorsi 60 giorni dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara senza che quest'ultima abbia avuto svolgimento.

d) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. I plichi che giungessero in ritardo per qualsiasi causa non saranno ammessi alla gara.

Saranno esclusi dalla gara: I plichi non controfirmati sui lembi di chiusura, quelli privi di chiusura con ceralacca, nonché i plichi che, pur forniti della chiusura di ceralacca, non rechino sulla stessa ceralacca l'impronta di un sigillo.

e) La gara sarà esperita **l'anno 2017, il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 11,00**, nei locali dell' Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro, sito in via Fiorentino n. 89 - Palma di Montechiaro.

f) Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le imprese che ne abbiano interesse.

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale si riserva, in via di autotutela, di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la revoca o la sospensione dell'appalto prima della data fissata per la presentazione delle offerte senza che le imprese invitate e/o partecipanti possano avanzare diritti o richiedere rimborsi per le spese eventualmente già sostenute.

Si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 del D.L.vo n.50 del 19/4/2016 con il criterio del prezzo più basso .

Saranno automaticamente escluse, ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.lgs 50/2016, le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.lgs 50/2016;

Si evidenzia che per chiarimenti si può contattare l'Ufficio Tecnico Comunale dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni lavorativi.

10) ELENCO DEI COCUMENTI DA PRESENTARE

A) Offerta: L'offerta deve essere redatta in lingua italiana. Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all'importo massimo d'appalto, non essendo ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o in aumento. L'offerta dovrà essere espressa in cifra percentuale di ribasso con quattro cifre decimali. Il prezzo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, ed in caso di discordanza sarà ritenuto valido esclusivamente quello in lettere. Si procederà all'esclusione della gara, nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione in lettere ed in cifre del prezzo offerto. L'offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, dall'imprenditore offerente o nel caso di società o ente cooperativo o consorzio di cooperative, da chi ne ha la rappresentanza legale; in tal caso occorre dimostrare, a pena di esclusione mediante idonea documentazione da allegare, il conferimento al legale rappresentante della società o della cooperativa o del consorzio di cooperative, della facoltà di adempiere agli incombeni relativi. Detta offerta deve essere contenuta, a pena di esclusione, in apposita busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere contenuti altri documenti.

Eventuali altri documenti non saranno presi in considerazione. Nella offerta non possono esservi correzioni valide o rettifiche che non siano espressamente e singolarmente confermate e convalidate dalla ditta mediante sottoscrizione a pena di esclusione.

Inoltre, a pena di esclusione, non potranno essere eseguite abrasioni e deve risultare chiaramente leggibile quanto cancellato e/o rettificato.

B) Dichiarazione con indicazione specifica, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80, del D. Lgs n.50/2016 e specificatamente:

B.1- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto B.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al seguente punto B.4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità suddette nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

B.2- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).

- B.3-** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- B.4-** di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- a)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs n.50/2016;
- b)** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c)** di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. Tra cui: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, selezione o aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) che** la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e)** di non essere stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura di appalto;
- f)** che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del decreto legislativo 9/4/2008, n.81;
- f-bis)** di non avere presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter)** di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio ANAC per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- g)** che nei proprio confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h)** Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
- i)** Di essere in regola con le disposizioni di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68, salvo il disposto del comma 2;
- l)** attesta essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.203, di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;
- o alternativamente
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.203,
- m)** di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- 4.5-** di assumersi l'impegno di comunicare alla stazione appaltante entro gg.7 dalla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva al presente appalto, entro lo stesso termine comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, da effettuarsi anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Le dichiarazioni di cui al superiore punto B.1 lett. a) b) c) d) e) f) g) devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore

tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui si è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata .

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 4.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al seguente punto 4.4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità suddette nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

- 4.2-** che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).
- 4.3-** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- 4.4-** di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- a)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs n.50/2016;
 - b)** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c)** di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. Tra cui: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, selezione o aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) che** la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
 - e)** di non essere stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura di appalto;
 - f)** che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del decreto legislativo 9/4/2008, n.81;
 - g)** che nei proprio confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - h)** Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
 - i)** Di essere in regola con le disposizioni di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68, salvo il disposto del comma 2;
 - l)** attesta essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.203, di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;
o alternativamente
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.203,
 - m)** di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - C)** di assumersi l'impegno di comunicare alla stazione appaltante entro gg.7 dalla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva al presente appalto, entro lo stesso termine comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, da effettuarsi anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Le dichiarazioni di cui al superiore punto 4.1 lett. a) b) c) d) e) f) g) devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di

amministrazione cui si è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata .

5. L'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA.

AVVERTENZE

1. Il recapito del plico contenente la busta offerta e la documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualunque motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno fissato;
2. Saranno escluse dalla gara i plichi non sigillati. Del pari sarà esclusa l'offerta contenuta in busta non sigillata e non controfirmata sui lembi di chiusura;
3. Si precisa che si farà luogo all'esclusione della gara qualora manchi anche sola delle modalità sopradescritte
4. Trascorso il termine perentorio stabilito delle ore **10,00 del giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO 2017** non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;
5. Nel caso in cui un'impresa farà pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che una è aggiuntiva o sostitutiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta;
7. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.
8. Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione, a norma dell'art.72 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n.827
9. Nel caso siano ammesse solo due offerte e queste risultano uguali tra loro, si procederà a sorteggio
10. La presentazione dell'offerta costituisce integrale accettazione di quanto contenuto nella presente lettera di invito;
11. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto, con i relativi oneri fiscali;
12. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti richiesti.
13. Le certificazioni richieste nella presente lettera d'invito possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000;
14. Possono essere inserite in un unico foglio più dichiarazioni previste nella presente lettera d'invito;
15. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il Comune non assumerà alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la trattativa privata di che trattasi e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il Dirigente UTC
Ing. Concetta Di Vincenzo